



**CONTRATTO PER LA “FORNITURA DI MATERIALI INERTI E CALCESTRUZZO
CONFEZIONATO CON CENTRALE DI BETONAGGIO – ANNI 2024-2026”**

CIG:

TRA

ASTI SERVIZI PUBBLICI SPA, siglabile A.S.P. SPA, con sede legale in C.so Don Minzoni, 86 – Asti, P. IVA 01142420056, in persona del _____, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede di ASP S.p.A. (nel seguito, per brevità, anche ASP S.p.A. o “Committente”)

E

_____ . – con sede legale in _____ – P.IVA _____ in persona del Sig. _____ nato a _____ (AT) il _____ C.F.: _____, in qualità di Amministratore Unico qui di seguito anche Fornitore/Appaltatore;

PREMESSE

RICHIAMATA:

la determina n. _____ del _____2024, con cui ASTI SERVIZI PUBBLICI SPA disponeva l'affidamento del servizio in oggetto a _____. ai termini ed alle condizioni di cui alla offerta prot. ASP _____;

Le Parti intendono disciplinare con il presente Contratto i termini e le condizioni in base ai quali ASP SpA affida all'Appaltatore l'erogazione della fornitura oggetto del presente contratto, in conformità ai termini della Documentazione di procedura nel suo complesso, ivi compresi il presente Contratto e i suoi Allegati.

L'Appaltatore riconosce che il presente Contratto e i suoi Allegati definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni dallo stesso fornite ad Asp S.p.A. e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione economica delle stesse e per la formulazione della relativa offerta.

Le parti convengono e stipulano quanto di seguito:

Art. 1 – VALORE DELLE PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto medesimo.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto i seguenti allegati:

Allegato 1 - Clausole vessatorie;

Allegato 2 - Offerta economica;

Fatti salvi eventuali aspetti migliorativi di cui all'offerta economica presentata, qualora emergesse discordanza tra la documentazione fornita dall'Appaltatore e le Condizioni di cui al presente Contratto e relativi allegati predisposti da ASP S.p.A., quest'ultime avranno prevalenza.

Art. 2 - OGGETTO

A.S.P. SPA affida al Fornitore, che accetta, la “FORNITURA DI MATERIALI INERTI E CALCESTRUZZO CONFEZIONATO CON CENTRALE DI BETONAGGIO – ANNI 2024-2026”, nei termini ed alle condizioni tutte di cui all'offerta economica citata in epigrafe e allegata al presente contratto come parte integrante e sostanziale (All.2).

In particolare oggetto della procedura è la fornitura frazionata di inerti e calcestruzzo confezionato con centrale di betonaggio.

Detti materiali potranno essere ritirati da personale ASP o da essa incaricato presso la sede di ritiro indicata in fase di offerta oppure potrà esserne richiesta la consegna presso la sede operativa

potrà esserne richiesta la consegna presso la sede operativa di Loc. Rilate (ASTI), nel sito di Via Ungaretti e nei vari cantieri ubicati nei Comuni di:

- Asti
- Antignano
- Celle Enomondo
- Revigliasco
- San Martino Alfieri
- Cisterna
- Monale
- Cantarana
- San Damiano d'Asti
- Tigliole
- Ferrere
- Villafranca d'Asti

La sede di ritiro degli inerti non dovrà essere oltre i 15 km dalla sede operativa ASP di Loc. Rilate (ASTI), distanza misurata con applicativo Google Maps.

Si evidenzia che i materiali forniti dovranno rispettare le seguenti normative/certificazioni:

Il misto frantumato (stabilizzato) e la sabbia granita di frantumazione (frantoio) dovranno essere certificati secondo la norma UNI EN 13242 "Aggregati per opere civili e stradali" dei quali dovrà essere fornito – ai fini della stipula del contratto o, in caso di esecuzione anticipata prima dell'inizio della fornitura - il certificato CE e la relativa D.O.P (dichiarazione di prestazione).

I materiali inerti utilizzati per il calcestruzzo dovranno essere certificati secondo la norma UNI EN 12620 "Aggregati per calcestruzzo" dei quali dovrà essere fornito - ai fini della stipula del contratto o, in caso di esecuzione anticipata prima dell'inizio della fornitura - il certificato CE e la relativa D.O.P(dichiarazione di prestazione).

L'Appaltatore deve erogare le prestazioni oggetto del presente Contratto garantendone, altresì, la perfetta esecuzione a regola d'arte, adottando tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni, anche se non espressamente specificati nella documentazione di procedura e nell'allegata "Offerta".

Art. 3 - DURATA DELLA FORNITURA

La durata del contratto è stimata in 24 (ventiquattro) mesi consecutivi decorrenti dalla data di stipula del Contratto, o dalla data di effettivo avvio della fornitura comunicata per iscritto da A.S.P. s.p.a.

Nel caso in cui alla scadenza del contratto non sia raggiunto l'importo complessivo sopraindicato ASP si riserva, inoltre, l'insindacabile facoltà di prorogare la durata del contratto, alle medesime condizioni sino ad un massimo di ulteriori 6 mesi e comunque fino ad esaurimento dell'importo.

Art. 4 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo relativo alle prestazioni oggetto del presente Contratto è determinato, sulla base dell'Offerta economica allegata, in Euro **39.000,00 al netto dell'I.V.A.**, quale Prezzo complessivo di Servizio e quale massimo esborso per A.S.P. s.p.a., in applicazione dei prezzi unitari dedotti in applicazione dello sconto offerto, ovvero:

ELENCO PREZZI			
Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO SCONTATO
Nr. 1 01.A04.B15. 010	Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m³	m³	
Nr. 2 01.A04.B15. 020	Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 200 kg/m³	m³	

Nr. 3 01.A04.B15. 030	Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 250 kg/m ³	m ³	
Nr. 4 01.A04.B15. 040	Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 300 kg/m ³	m ³	
Nr. 5 01.A04.B15. 050	Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 350 kg/m ³	m ³	
Nr. 6 01.P03	MATERIALI DI FIUME E DI CAVA (AGGREGATI NATURALI) [Note: Con il termine di "AGGREGATO NATURALE" si intende l'aggregato di origine minerale sottoposto unicamente a lavorazione meccanica, proveniente da giacimenti naturali o dalla frantumazione delle rocce. Sono esclusi dalla fornitura tutti i materiali che ricadono nell'ambito di applicazione della legge 27 marzo 1992, n. 257 recante "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" (G.U. - supplemento ordinario 87 del 13 aprile 1992 - serie generale).]		
Nr. 7 01.P03.A10. 005	Aggregati non frantumati per calcestruzzo conformi alla UNI EN 12620 - UNI EN 13139 sabbia granita di cava	q	
Nr. 8 01.P03.A10. 010	Aggregati non frantumati per calcestruzzo conformi alla UNI EN 12620 - UNI EN 13139 sabbia granita di cava	m ³	
Nr. 9 01.P03.A10. 015	Aggregati non frantumati per calcestruzzo conformi alla UNI EN 12620 - UNI EN 13139 pietrischetto	q	
Nr. 10 01.P03.A10. 020	Aggregati non frantumati per calcestruzzo conformi alla UNI EN 12620 - UNI EN 13139 pietrischetto	m ³	
Nr. 11 01.P03.A10. 025	Aggregati non frantumati per calcestruzzo conformi alla UNI EN 12620 - UNI EN 13139 pietrisco	q	
Nr. 12 01.P03.A10. 030	Aggregati non frantumati per calcestruzzo conformi alla UNI EN 12620 - UNI EN 13139 pietrisco	m ³	
Nr. 13 01.P03.A60. 010	Sabbia granita di frantumazione (da unire a sale, uso antigelo)	m ³	
Nr. 14 01.P03.A70. 005	Ghiaia di fiume mista a sabbia viva (sabbione)	m ³	
Nr. 15 01.P03.B00.0 05	Ghiaia naturale scevra di materie terrose di cava	m ³	
Nr. 16 01.P03.B20.0 05	(Misto frantumato) Stabilizzato di cava 0/30	m ³	
Nr. 1701.P03.B80.005	Pietrisco sfuso, di cave note ed accette o di torrente, ottenuto dalla frantumazione meccanica di roccia o di ciottoli serpentinosi non amiantiferi di buona qualità pezzatura piccola (5/15-15/30)	m ³	

Nr. 18 01.P03.B80.0 10	Pietrisco sfuso, di cave note ed accette o di torrente, ottenuto dalla frantumazione meccanica di roccia o di ciottoli serpentinosi non amiantiferi di buona qualità pezzatura mista (30/40-40/60-40/80)	m ³	
Nr. 19 N.P.01 Q40	Trasporto di autocarro ribaltabile della portata fino a 40 q nel comune di Asti	cadauno	
AT			
Nr. 20 N.P.02 Q40	Trasporto di autocarro ribaltabile della portata fino a 40 q nei Comuni extra Asti gestiti da ASP	cadauno	
EX.AT			
Nr. 21 N.P.03 Q120	Trasporto di autocarro ribaltabile della portata da oltre 40 fino a 120 q nel comune di Asti	cadauno	
AT			
Nr. 22 N.P.04 Q120	Trasporto di autocarro ribaltabile della portata da oltre 40 fino a 120 q nei Comuni extra Asti gestiti da ASP	cadauno	
EX.AT			
Nr. 23 N.P.05 Q180	Trasporto di autocarro ribaltabile della portata da oltre 120 fino a 180 q nel comune di Asti	cadauno	
AT			
Nr. 24 N.P.06 Q180	Trasporto di autocarro ribaltabile della portata da oltre 120 fino a 180 q nei Comuni extra Asti gestiti da ASP	cadauno	
EX.AT			
Nr. 25 N.P.07 Q200	Trasporto di autocarro ribaltabile tre assi della portata oltre i 180q fino a 200 q nel comune di Asti	cadauno	
AT			
Nr. 26 N.P.08 Q200	Trasporto di autocarro ribaltabile tre assi della portata oltre i 180q fino a 200 q nei Comuni extra Asti gestiti da ASP	cadauno	
EX.AT			
Nr. 27 N.P.09 Q250	Trasporto di autocarro ribaltabile tre assi della portata oltre i 200q fino a 250q nel comune di Asti	cadauno	
AT			
Nr. 28 N.P.10 Q250	Trasporto di autocarro ribaltabile tre assi della portata oltre i 180q fino a 200 q nei Comuni extra Asti gestiti da ASP	cadauno	
EX.AT			
Nr. 29 N.P.11	Trasporto autobetoniera fino a mc 8 nel Comune di Asti	cadauno	
BETON AT			
Nr. 30 N.P.12	Trasporto autobetoniera fino a mc 8 nei Comuni extra Asti gestiti da ASP	cadauno	
BETON			
EX.AT			

Non sussistono oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenza, ai sensi D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Trattasi di Fornitura corrisposta a misura, sulla base delle quantità di materiali che saranno effettivamente richieste dalla Stazione Appaltante, ad oggi non determinabili, e consegnate dall'Aggiudicatario, nonché eventuali spese di consegna.

Si precisa altresì che:

- la Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità in merito alla stima dell'importo presunto complessivo di procedura, che non è in alcun modo impegnativo e/o vincolante, e, pertanto, l'Aggiudicatario, rinuncia sin da ora ad avanzare qualsiasi pretesa verso la Stazione Appaltante, nel caso in cui l'importo effettivo del corrispettivo, al termine della durata contrattuale, dovesse essere inferiore a quello, complessivo, stimato.

Considerato che trattasi di appalto a misura detto importo complessivo di procedura corrisponde al fabbisogno della fornitura in appalto, valutato dal R.U.P. in via presuntiva, pertanto non è da considerarsi come impegno all'esecuzione delle prestazioni per l'intero importo. L'appalto si intende, quindi, ultimato alla sua scadenza anche in caso non sia raggiunto l'importo complessivo oppure prima della scadenza qualora venga raggiunto l'importo complessivo presunto.

- L'importo complessivo di procedura indicato è da intendersi al netto dell'I.V.A.
- L'affidamento è finanziato dalla Stazione Appaltante con fondi propri di bilancio.

Art.5 - ACCETTAZIONE E GARANZIA DEI MATERIALI

In relazione a ciascun ordine di fornitura, ad avvenuta consegna dei materiali, entro 15 (quindici) giorni, il RUP o il suo incaricato si riserva di controllare la conformità del materiale fornito a quanto ordinato per tipo, quantità, qualità e prezzo ed aggiornerà lo stato d'avanzamento della fornitura. In caso di conformità alle condizioni contrattuali, accetterà e liquiderà il corrispettivo applicando i prezzi del listino senza alcuna ritenuta.

I materiali che non fossero ritenuti idonei e rispondenti alle specifiche richieste verranno riconsegnati alla ditta e non saranno liquidati.

Resta immutata la responsabilità dell'operatore economico per eventuali vizi occulti di fabbricazione o di qualità del materiale fornito.

Art. 6 - FATTURAZIONE

ASP S.p.A. provvederà al pagamento dei corrispettivi dell'appalto, come determinati al precedente articolo 4, dietro presentazione di regolari fatture secondo la seguente articolazione: fatturazione mensile a consuntivo delle forniture consegnate ed accettate da ASP.

Le fatture redatte secondo le norme fiscali in vigore, intestate ad ASP S.p.A., e dovranno essere emesse in modalità elettronica.

Codice destinatario per fatturazione elettronica: 9KX6LE7.

L'appaltatore dovrà emettere le fatture secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni fiscali. Si precisa che ASP S.p.a. rientra tra i soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72.

I pagamenti verranno effettuati a mezzo bonifico bancario previo ricevimento della fattura, 90 gg d.f.f.m.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate e fatturate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione, da parte del Committente, del certificato di verifica di conformità, previo rilascio di D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) regolare.

Art. 7 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Il Fornitore s'impegna al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, derivanti dalla vigente normativa e in particolare dall'art. 3 L. n. 136/2010, pertanto tutti gli strumenti di pagamento del corrispettivo di cui al Contratto, compresa la Fattura e/o i documenti fiscali del Fornitore, devono riportare il N. di CIG, nonché, ove previsto, il N. di CUP, reso noto per iscritto da A.S.P. s.p.a.

Le coordinate bancarie del conto corrente dedicato, per l'accreditamento del corrispettivo, sono indicate dal Fornitore con separata dichiarazione già trasmessa a A.S.P. s.p.a. e da considerarsi parte integrante del Contratto ancorché non materialmente allegata.

Il Fornitore si obbliga a inserire nei contratti derivati sottoscritti con eventuali subcontraenti la clausola di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. n. 136/2010 e, in caso di violazione di detti obblighi da parte dei terzi, si obbliga a dare immediata comunicazione scritta, via pec, ad Asp s.p.a. dell'inadempimento.

Art. 8 - REVISIONE DEI PREZZI

I corrispettivi, come determinati al precedente articolo 3, rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del presente Contratto, fatta salva, a partire dal secondo anno di vigenza del medesimo,

la revisione periodica dei prezzi da operarsi in ragione dell'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. FOI) mensilmente pubblicato dall'ISTAT.

La modifica dei prezzi e dei corrispettivi, così come disciplinato dall'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è consentita solo nei termini ed alle condizioni previste dal presente articolo.

La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. FOI) mensilmente pubblicato dall'ISTAT risultano superiori al 8 per cento rispetto al prezzo originario.

I corrispettivi potranno essere adeguati solo a seguito della richiesta presentata dall'Appaltatore: non saranno pertanto riconosciuti adeguamenti retroattivi o relativi a prestazioni già certificate.

L'Appaltatore non potrà presentare più di una richiesta di adeguamento dei prezzi per ciascun anno di durata contrattuale.

Permane la facoltà per il Committente di procedere alla revisione in diminuzione delle tariffe in caso di variazione in negativo dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. FOI) mensilmente pubblicato dall'ISTAT.

Art. 9 – CLAUSOLA RINEGOZIAZIONE

Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs36/2023, dopo la stipula del contratto, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.

La rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica.

Se le circostanze sopravvenute rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.

La rinegoziazione può avvenire solo previa richiesta di una delle parti adeguati solo a seguito della richiesta presentata dall'Appaltatore: non saranno pertanto riconosciuti adeguamenti retroattivi o relativi a prestazioni già certificate.

L'Appaltatore non potrà presentare più di una richiesta di rinegoziazione per ciascun anno di durata contrattuale.

Art. 10 - CONDIZIONE RISOLUTIVA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

Fermo quanto previsto in materia di verifiche Antimafia, A.S.P. s.p.a. ha diritto di risolvere il Contratto in qualsiasi momento e qualsiasi sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora verso il Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione ex D.Lgs. n. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna, passata in giudicato, per i reati previsti dall'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

In ogni caso, la Committente può risolvere il Contratto, in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, qualora sia accertato, in capo al Fornitore, il venire meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e da norme vigenti.

La Committente può risolvere il Contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate dall'art. 108, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., convengono la risoluzione espressa del Contratto qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:

- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- nel caso di ingiustificata sospensione o abbandono della fornitura;
- in caso di reiterata violazione degli orari concordati per l'effettuazione del servizio;
- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto o di sub-concessione;
- in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;
- in caso di subappalto non autorizzato;
- in tutti gli altri casi, previsti nel presente Contratto o in un suo allegato, ove la risoluzione sia espressamente comminata.

I casi elencati al precedente punto saranno contestati all'appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi delle ipotesi di risoluzione del Contratto di

cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali ASP S.p.A. non abbia ritenuto di avvalersi delle medesime e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del dell'appaltatore di qualsivoglia natura.

Nel caso di risoluzione del Contratto l'appaltatore ha diritto al solo pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nel caso di risoluzione del presente Contratto, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e, in particolare, si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto.

Art. 11 – RECESSO DEL COMMITTENTE DAL CONTRATTO D'APPALTO

Il Committente potrà recedere dal contratto in qualunque momento dandone comunicazione scritta con preavviso di almeno 20 (venti) giorni, a mezzo posta elettronica certificata, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e/o alle forniture eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino.

In deroga all'art. 1671 del Codice Civile, l'Appaltatore avrà diritto di percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni relative alle forniture eseguiti nonché al valore dei materiali utili esistenti in magazzino, fino al momento dell'effettiva decorrenza del recesso, rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo.

Dalla data di efficacia del recesso l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali.

Art. 12 - RUP E GESTIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile Unico del Progetto ai sensi art. 15 D. Lgs.36/2023 e s. m. i. (nel seguito anche RUP) è il l'Ing. Simone Tollemeto

Per ASP s.p.a. la gestione del presente contratto sarà affidata al Geom. Roberto Masoero (tel: 3357546815), dipendente di ASP Spa.

Art. 13 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni affidategli con la migliore diligenza ed attenzione ed è responsabile verso il Committente del buon andamento del servizio oggetto del presente contratto, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna e della disciplina dei propri dipendenti.

L'attività dell'Appaltatore non deve provocare alterazioni nell'organizzazione e nell'attività del Committente, nel senso che non deve causare ritardi o rallentamenti nell'organizzazione del lavoro del Committente stesso al di là di quelli strettamente connessi al tipo di attività da prestare, tenuto conto in particolare dello specifico interesse del Committente medesimo.

L'Appaltatore deve adottare tutti gli accorgimenti idonei per garantire l'incolumità delle persone presenti sul luogo di lavoro ed anche per evitare danni a beni pubblici e privati, osservando tutte le norme e le prescrizioni tecniche in vigore, nonché quelle che dovessero essere eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto. L'Appaltatore garantisce che sarà osservata la normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

L'Appaltatore si obbliga ad assumere in proprio ogni responsabilità, civile e penale, per casi di infortuni e danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, dei subappaltatori, o da persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia a personale o cose del Committente o di Terzi comunque presenti o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi e derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di legge o di prescrizioni impartite dal Committente stesso.

L'Appaltatore assicura, inoltre, che il Committente è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di Terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) ed a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione.

Art. 14 – SUBAPPALTO

L'Appaltatore non si avvale di Subappaltatori nell'esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto, posto che in sede di offerta non risulta aver dichiarato tale intenzione.

L'Appaltatore non si avvale di Subappaltatori nell'esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto, posto che in sede di "Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 38, 46, 47 e

76 d.p.r. n. 445/2000 sulla non sussistenza dei motivi di esclusione ex art. 94, 95 e 98 d.lgs. n. 36/2023 e ulteriori dichiarazioni” ha dichiarato di non volervi fare ricorso.

[Se la Società ha dichiarato in sede di offerta di avvalersi del subappalto]

L'Appaltatore può ricorrere al subappalto, alle condizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, nei limiti indicati in offerta per l'esecuzione delle seguenti prestazioni

.....
.....

L'affidamento in subappalto resta, comunque, subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte di A.S.P. S.p.A.

Al fine di poter procedere al subappalto, l'Appaltatore procede a depositare presso il Committente, almeno 20 giorni prima dell'effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, il Contratto di subappalto, procede altresì a trasmettere:

- la certificazione attestante il possesso da parte del Subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. n. 36/2023 in relazione alla/e prestazione/i subappaltata/e;
- la dichiarazione del Subappaltatore di assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94-95 e 98, D. Lgs. sopra citato e il possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103.
- la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto.
- il modulo “Tracciabilità flussi finanziari”, debitamente compilato e firmato dalla società Subappaltatrice.

Il Committente provvederà al rilascio dell'autorizzazione al subappalto ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 16 dell'art 119 del D. Lgs. sopra citato, entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

L'inadempimento da parte dell'Appaltatore o del Subappaltatore agli obblighi di cui al presente articolo dà diritto al Committente di risolvere il contratto d'appalto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, D.lgs. n. 36/2023, l'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante, per ogni Subcontratto che non costituisce Subappalto, l'importo complessivo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del Subcontraente, nonché ogni altro dato di legge, prima dell'inizio della prestazione.

Art. 15 - ELEZIONE DI DOMICILIO

Ai fini del Contratto e per tutte le comunicazioni ad esso inerenti, comprese le notifiche giudiziarie, A.S.P. s.p.a. elegge domicilio presso la propria sede legale in Asti, Cap. 14100, Corso Don Minzoni n. 86, Italia, mentre il Fornitore elegge domicilio presso la propria sede legale indicata in epigrafe. Le comunicazioni relative al Contratto, devono essere fatte per iscritto e trasmesse alla Parte interessata. Asp S.P.A. autorizza il Fornitore ad effettuare ogni comunicazione a mezzo posta elettronica all'indirizzo PEC: asp.asti@pec.it o tramite racc. a.r. presso la propria Sede legale. Il Fornitore autorizza A.S.P. s.p.a. ad effettuare ogni comunicazione relativa alla esecuzione del contratto, al domicilio che si intende eletto presso la propria sede legale indicata in epigrafe, PEC asticave@pec.it.

Ogni variazione ai recapiti sopra indicati deve essere tempestivamente comunicata all'altra Parte con lettera racc. a/r o pec, ed ha effetto solo a partire dal ricevimento della comunicazione.

Art. 16 - TRATTAMENTO DATI

Le Parti si danno reciprocamente atto di avere assolto agli oneri di informativa previsti dall'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 e previsti dagli artt. 13 e 14 Regolamento U.E. 2016/679, relativamente alle finalità e alle modalità di trattamento dei dati che entrambe faranno in corso di esecuzione del Contratto.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, nonché del Regolamento U.E. n. 2016/679, il trattamento dei dati personali è improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti degli interessati e della loro riservatezza; esso viene effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.

Il Fornitore acconsente che i suoi dati personali, o di altro tipo, resi all'atto della stipula del presente Contratto e/o per la stipulazione del Contratto, e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del Contratto medesimo, o

nella fase prodromica alla stipula del Contratto, siano trattati da A.S.P. s.p.a. ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 e della normativa vigente, secondo quanto previsto nell'Informativa Privacy ex Regolamento U.E. n. 679/2016.

I dati personali contenuti nel Contratto, vengono trattati dalle Parti esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti da leggi e da regolamenti vigenti; non verranno comunicati a terzi, fatte salve le eventuali verifiche ai sensi dell'art. 71 D.P.R. n. 445/2000 e quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e potranno essere resi noti a coloro che ne avranno diritto ai sensi della L. n. 241/1990 e del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Art. 17 - CODICE ETICO, MOG ex D.LGS. N. 231/2001, D.P.G. E COMPORTAMENTI ILLECITI.

A.S.P. s.p.a. impronta il proprio operato ai principi di legalità, anticorruzione e trasparenza, secondo quanto espresso nel proprio Codice Etico di cui al Modello di Organizzazione e Gestione (M.O.G.) ex D.lgs. n. 231/2001, e nel Documento di Pianificazione e Gestione della Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (D.P.G.), pubblicati sul sito web della Committente (www.asp.asti.it), sezione "Società Trasparente".

Il Fornitore dichiara di avere preso visione, conoscere e accettare quanto previsto nel M.O.G. ex D.Lgs. n. 231/2001, nel Codice Etico, nonché nel D.P.G., nonché in tutte le relative sezioni, e si impegna ad adottare, nel contesto del rapporto contrattuale, comportamenti conformi ai principi etico comportamentali ivi espressi, facendo sì che vi si attengano i propri dipendenti, collaboratori, soci o chiunque partecipi all'esecuzione del Contratto. Il Fornitore si impegna a assumere ogni più idonea determinazione affinché tali soggetti si astengano da comportamenti che possano configurare una qualsiasi ipotesi di illecito previsto dalle normative vigenti applicabili, anche se astrattamente nell'interesse o a vantaggio del Committente.

In particolare, il Fornitore dichiara di avere preso visione, conoscere e accettare il contenuto del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e del M.O.G. di A.S.P. s.p.a., e s'impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare una delle ipotesi di reato di cui al Decreto legislativo medesimo, a prescindere dall'effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso.

L'inosservanza di tali impegni da parte del Fornitore, è considerata un inadempimento grave e legittima A.S.P. s.p.a. a risolvere il presente Contratto con effetto immediato, oltre al risarcimento degli eventuali danni conseguenti alle condotte effettivamente tenute e fatta salva ogni altra azione di legge.

Art. 18 - DIVIETO DI PANTOUFLAGE EX ART. 53, CO. 16-TER, D.LGS. N. 165/2001.

Ai sensi dell'art. 53, co. 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il Fornitore, sottoscrivendo il Contratto, attesta di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti della Stazione Appaltante che abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali in nome e per conto della Stazione Appaltante nei suoi confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro dei sopra citati dipendenti con la Stazione Appaltante.

Art. 19 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il Fornitore garantisce che il trattamento degli eventuali dati personali che gli verranno comunicati nel corso del contratto, sarà finalizzato esclusivamente all'esecuzione del contratto ed avverrà nel rispetto della normativa vigente.

Il Fornitore in relazione a quanto oggetto di prestazione, ed alle informazioni, dati e documenti dei quali venga in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti da ASP SPA, a: a) garantire, adottando le opportune misure, la massima riservatezza alle/ai informazioni/dati/documenti; b) non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative all'attività svolta da ASP SPA; c) non eseguire e non permettere che terzi eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi atto o documento; d) garantire il rispetto di quanto previsto dalle norme per la tutela dei dati personali e sensibili di cui al D.Lgs. n. 196/2003; e) attuare nell'ambito della propria struttura, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, tutte quelle norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alla finalità dell'appalto, dei dati e della comunicazione.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante o terzi.

Art. 20 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto non può essere ceduto dal Fornitore, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 105, comma 1, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., cui si rinvia integralmente.

Ogni patto e/o atto contrario alle previsioni di cui al capoverso precedente è nullo, fatte salve ulteriori conseguenze previste dalla legge, fermo restando il diritto al risarcimento del danno patito. In caso di inottemperanza al divieto di cessione del Contratto, quest'ultimo deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 21 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.

In caso di controversie tra le Parti inerenti l'applicazione e l'interpretazione del Contratto, o in qualunque modo a questi connesse, verranno devolute in via esclusiva alla competenza del Foro di Asti.

Art. 22 - FORMA DEL CONTRATTO, REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE.

Il Contratto è redatto e stipulato nella forma della scrittura privata, con scambio di corrispondenza. Fermo comunque quanto previsto dalla normativa vigente, il presente Contratto è soggetto ad I.V.A. per tutte le prestazioni, pertanto si prevede la registrazione in caso d'uso.

Le spese contrattuali, nonché le spese inerenti e conseguenti a quest'ultimo, ivi compresa l'eventuale imposta di registro e di bollo, e ogni altro onere, anche tributario, previsto dalla normativa vigente, sono per intero a carico del Fornitore, senza diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per XXXXX
XXXXX
Sig. _____

Per ASTI SERVIZI PUBBLICI SPA
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Dott. _____